

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – omesso mantenimento – requisiti – no necessaria correlazione con assegno fissato dal giudice con separazione

Per la configurabilità del reato ex 570 n 2) deve positivamente dimostrarsi la sussistenza, in concreto, del duplice requisito dello stato di bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obbligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere. Non c'è invece alcuna correlazione tra i mezzi di sussistenza e l'assegno di mantenimento fissato dal giudice civile in sede di separazione, la cui mancata o minore corresponsione non basta a dimostrare di per sé la responsabilità penale. L'eventualità dell'incapienza patrimoniale dell'imputato che sia stata solo genericamente protestata alla controparte per verosimili fini strumentali ed elusivi non determina il venir meno del reato perché, avendo essa natura di causa di giustificazione, deve essere provata rigorosamente, con onere a carico dell'obbligato.

N. 1997/13 Reg. Gen.

N. 2499/08 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità' _____

N. 1193/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 1/10/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Andrea Cavallaro, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Giuseppe Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX, - libero –

CONTUMACE

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

condanna alla pena di mesi due di reclusione e €. 200 di multa. Concessione della sospensione condizionale subordinata al pagamento delle somme dovute.

L'Avv. A. Cavallaro per l'imputato: assoluzione; in subordine, condanna al minimo della pena con i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari, con decreto del PM del 15.4.2013, XXX era tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati indicati in rubrica.

Rimasto contumace l'imputato, si è proceduto a pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali indicate dal PM, sono stati escussi - quali testimoni - F.Pc e F.G., nonché sono state acquisite e lette ex art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da F.P..

Sicché, indicati ex art. 511 co. 5° c.p.p. gli atti utilizzabili ai fini della decisione, le parti hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene, ritiene il Giudice che, alla luce delle emergenze probatorie, è possibile pervenire alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato limitatamente al reato a lui contestato al capo sub 1) della rubrica.

Invero, per come emerge dall'atto di querela e successive S.I. rese da F.P. (deceduta), oltre che dalla documentazione allegata prodotta in atti, in data 3.8.1991 costei contraeva matrimonio con XXX per cui dalla loro unione nasceva in data 11.11.1991 il figlio R.

A seguito della irreversibile crisi coniugale la donna proponeva ricorso per separazione giudiziale, di talché, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale di Novara emetteva in data 15.3.2006 ordinanza con la quale, autorizzando i coniugi a vivere separati, stabiliva in particolare l'affidamento della prole alla madre, escludendo per espressa volontà del minore ogni frequentazione tra lui e il padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versamento mensile della somma rivalutabile di €. 300,00 per il mantenimento del figlio, oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie, nonché della somma mensile di €. 200,00 per concorso al mantenimento della moglie gravemente ammalata ed invalida.

Dalla separazione l'imputato si limitava a corrispondere alla moglie esclusivamente la somma complessiva di €. 1.050,00, e precisamente €. 100,00 in data 21.2.2006, €. 200,00 in data 22.11.2006, €. 200,00 in data 19.4.2007, €. 150,00 in data 24.4.2007, €. 200,00 in data 28.5.2007 e €. 200,00 in data 11.7.2007.

Sicché, dal mese di agosto del 2007 in poi tutte le spese di mantenimento del figlio e della moglie rimanevano a carico di costei che era costretta a richiedere il supporto finanziario dei suoi parenti più vicini.

Inoltre, l'imputato non forniva alcuna informazione sul proprio luogo residenziale e lavorativo, in tal guisa sottraendosi ai propri doveri di assistenza morale ed affettiva nei confronti del figlio.

Sentita dai CC di Borgomanero in data 7.5.2008, F.P., ribadito quanto sopra riferito in sede di denuncia-querela, precisava che l'ex marito non aveva mai corrisposto alcunché per le spese del

figlio, quali libri scolastici, le divise per la scuola, biglietti per il trasporto in pullman, tasse scolastiche, vestiario, costi sanitari.

Dato atto che l'imputato era titolare della ditta CHR che si occupava di assemblaggio di valvole per rubinetti, dopo la separazione egli cessava tale attività venendo assunto (forse a nero) dal cugino M.M. che svolgeva analoga attività imprenditoriale in Cureggio.

Nella prima fase di separazione il marito spesso era aggressivo quando incontrava la moglie e il figlio, asserendo che se costui non fosse andato a trovarlo avrebbe sporto denuncia ai CC.

Mai l'imputato telefonava per avere informazioni sul figlio o sul suo rendimento scolastico.

Per espressa volontà di quest'ultimo non erano stati permessi incontri tra lui e il padre, salvo diversa volontà del minore.

La P.O. evidenziava di non volere alcun contatto con l'uomo, che anzi aveva denunciato pure per maltrattamenti.

Infine, F.P. riferiva di essere stata collocata in cassa integrazione fin dal mese di gennaio 2005, percependo una indennità minima mensile di circa €. 600,00 e di essere invalida al 50%

Oltre a tale indennità ella non percepiva alcunché come da dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006 (cfr., doc. in atti, da cui si evince un reddito lordo di €. 7.837,00).

F.Pc – padre di F.P. –, premesso che la situazione coniugale della figlia si era deteriorata a causa dei continui maltrattamenti perpetrati dal marito e che la donna era deceduta qualche settimana prima della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), ha dichiarato che a seguito della separazione l'imputato, dopo aver versato alcune modeste somme per qualche mese pari complessivamente a poco più di €. 1.000,00 ometteva di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento per sé e per il figlio pari complessivamente a €. 500,00, oltre le spese straordinarie, sostenendo di essere impossibilitato a fare ciò perché non lavorava.

L'uomo neppure contribuiva in altro modo al sostentamento del figlio, e cioè attraverso prestazioni materiali e di beni.

Sicché, era stato sempre il padre a provvedere ad aiutare la figlia e il nipote, pure ospitandoli a casa per un certo periodo, sostenendo sempre tutti i costi necessari al loro mantenimento (spese di affitto pari al canone mensile di €. 350,00, di studio, di alimentazione, di erogazione delle forniture dei servizi essenziali, di assistenza medica, di trasporto, di abbigliamento, di carburante, ecc...).

Infine, il teste ha dichiarato che all'epoca dei fatti i rapporti tra l'imputato e il figlio erano pessimi, per cui quest'ultimo, probabilmente per le pregresse violenze subite, non voleva assolutamente frequentare il padre.

F.G. – sorella di F.P. – ha confermato la versione dei fatti rassegnata dal padre in ordine alla omessa contribuzione dell'imputato in favore della moglie e del figlio, a parte la modesta prestazione della somma complessiva di circa €. 1.000,00 nei primi mesi della separazione.

Sicché, non provvedendo più in alcun modo il cognato, era il padre che aiutava economicamente e materialmente le PP.OO., pure ospitandole a casa per un certo periodo di tempo.

La sorella, gravemente cardiopatica, dopo il licenziamento dalla ditta Bem. per un certo periodo usufruiva della cassa integrazione, ma poi terminava ogni forma sussidio o fonte di reddito.

L'imputato, cessata l'attività in proprio che aveva sotto casa, durante la separazione veniva assunto come dipendente dal cugino M.M..

Infine, il teste ha riferito che, all'epoca dei fatti, non vi era alcun contatto relazionale tra l'imputato e il figlio, mentre i rapporti tra i due coniugi erano senz'altro cattivi.

Tale essendo al sintetica ricostruzione dei fatti occorre anzi tutto premettere che costituisce *jus receptum* che in linea generale, ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai sensi dell'art. 570 c.p., il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l'obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l'accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno del beneficiario (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. Un., 31.1.2013 n. 23866; Cass. pen., sez. VI, 9.7.2012 n. 26808; Cass. pen., sez. VI, 21.1.2009 n. 2736; Cass. pen., sez. VI, 2.2.2009 n. 4372; Cass. pen., sez. VI, 4.4.2007 n. 14103).

Vanno, infatti, nettamente distinte le nozioni civilistiche di “mantenimento” e di “alimenti” rispetto a quella dei “mezzi di sussistenza” rilevante ai fini della configurabilità del reato.

La condotta penalmente rilevante consiste nel far mancare ai soggetti indicati – e cioè anzi tutto discendenti in età minore e/o coniuge – i mezzi di sussistenza che vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita e di pur contenuto soddisfacimento di complementari esigenze quotidiane, come il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione dei figli, i mezzi di trasporto e di comunicazione.

Tale nozione non si deve confondere con quello civilistico di “alimenti” poiché in quest'ultimi rientra anche ciò che è soltanto utile o che è conforme alla condizione dell'alimentando, oltre che proporzionale alle sostanze dell'obbligato.

Ne discende che non c'è alcuna correlazione tra i mezzi di sussistenza e l'assegno di mantenimento fissato dal giudice civile in sede di separazione: la mancata o minore corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità penale se non è accompagnata dalla prova che, in ragione dell'omissione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza dell'avente diritto, tanto che il provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale né

in ordine alle condizioni dell'obbligato, né per ciò che riguarda lo stato di bisogno dell'avente diritto.

Sicché, per la configurabilità del reato deve positivamente dimostrarsi la sussistenza, in concreto, del duplice requisito dello stato di bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obbligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere.

Anzi, occorre aggiungere che allorché il soggetto passivo non disponga di redditi propri e quando l'assegno fissato in sede civile sia di importo appena adeguato al fine di assicurare la sua sussistenza, la relativa decurtazione, arbitraria e dipendente da fatto volontario dell'obbligato, incide necessariamente sull'adempimento dell'obbligazione alimentare ed integra gli estremi del reato, avendo l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza all'avente diritto.

Sussisterebbe il reato anche in presenza della corresponsione integrale dell'assegno quando il suo importo sia manifestamente inadeguato ad assicurare all'alimentando la soddisfazione degli stessi bisogni elementari dell'esistenza, cui l'obbligato ha l'onere di provvedere indipendentemente da qualsiasi statuizione del giudice civile e dei suoi limiti.

Dunque, il reato contestato non riveste carattere sanzionatorio dell'obbligo stabilito in sede civile, dovendo il giudice penale valutare, indipendentemente da quanto stabilito in sede civile, se il soggetto obbligato, in ragione delle proprie reali capacità, abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza, indispensabili per soddisfare le esigenze minime di vita, all'avente diritto, gravato dall'effettivo stato di bisogno.

Orbene, nel caso di specie, è risultato provato che fin dall'inizio separazione coniugale intervenuta nel marzo 2006, l'imputato si asteneva pressoché totalmente dal corrispondere somme di denaro o altre utili prestazioni economiche in favore del figlio minore e della moglie, limitandosi per qualche mese a sporadiche e modeste dazioni di denaro che poi cessava completamente a partire dal mese di luglio 2007, così disinteressandosi completamente delle essenziali e primarie esigenze di vita di costoro.

La chiare, coerenti e precise dichiarazioni rese da F.P. risultano direttamente riscontrate dalla conforme documentazione acquisita e dalle deposizioni testimoniali rese dal padre e dalla sorella in ordine alle concrete difficoltà di vita e forte precarietà sociale e finanziaria del nucleo familiare, con costante ricorso alla solidarietà economica e materiale dei genitori per soddisfare le necessità esistenziali quotidiane (vitto, alloggio, vestiario, spese sanitarie e per l'istruzione).

Peraltro, non sussiste alcuna concreta ragione per cui ritenere che i testi abbiano mentito, laddove la logica e intrinseca verosimiglianza del racconto, la precisione e selezione delle circostanze riferite secondo plausibili e personali fattori di conoscenza, la coerenza dei dettagli anche a distanza di molti anni conferiscono assoluta attendibilità alle fonti probatorie.

Tali risultanze non sono scalfite da alcuna prova di segno contrario.

D'altronde, a fronte di tali circostanze non può porsi genericamente l'eventualità dell'incapienza patrimoniale dell'imputato (solo genericamente protestata alla controparte per verosimili fini strumentali ed elusivi), perché, avendo essa natura di causa di giustificazione, deve essere provata rigorosamente, con onere a carico dell'obbligato.

Infatti, in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., e con riguardo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, mediante l'omissione (o l'autoriduzione) dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, hanno rilevanza la disponibilità di risorse economiche sufficienti da parte dell'obbligato e lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo, ma grava sull'obbligato, per poter andare esente da responsabilità penale, l'onere della prova di non aver avuto la relativa possibilità economica durante tutto il periodo cui si riferisce il contestato addebito (cfr., Cass. pen., sez. VI, 22.9.2011 n. 35612; Cass. pen., sez. VI, 17.11.2009 n. 8688).

A tal riguardo occorre che risulti provato che le eventuali difficoltà economiche dell'imputato si fossero tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa neppure in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (cfr., Cass. pen., sez. VI, 29.1.2013 n. 7372).

Orbene, per quanto emerso in giudizio, dopo la chiusura della sua attività imprenditoria l'imputato veniva assunto come dipendente dal cugino percependo una presumibile regolare retribuzione per l'opera prestata.

Oltre a quanto riferito dalla P.O. e dai testi, risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso imputato in sede di ammissione al patrocinio dello Stato che nel periodo dal 5.10.2006 al 31.7.2007 e dal 3.4.2008 fino al 2.4.2009 egli lavorava presso la Four. di M.Mirco & C S.n.c., quale operaio addetto all'assemblaggio e alla produzione in serie di articoli industriali.

Ciò è sufficiente a confermare che in tale ampio periodo l'imputato aveva certamente un'apprezzabile capacità reddituale e che ciò nondimeno alcuna contribuzione veniva effettuata in favore dei suoi bisognosi stretti congiunti.

Per il resto, alcun elemento probatorio a discarico è stato, sul punto, offerto dalla difesa.

Pertanto, alla luce di tali elementi di fatto, non può porsi seriamente l'eventualità dell'assoluta incapacità economica dell'imputato di prestare quanto indispensabile per soddisfare le primarie esigenze di vita del figlio minore e della moglie.

Ciò detto, va osservato che lo stato di bisogno del figlio minore è insito nella sua giovane età, di guisa che costui era impossibilitato a procurarsi da solo i mezzi di sostentamento.

Altrettanto deve dirsi quanto alla moglie, posto che la comprovata perdita del posto di lavoro e le pacifiche gravi condizioni di salute e invalidità (cardiopatia che purtroppo la conduceva alla morte in giovane età) militano in favore del suo analogo stato di bisogno.

La circostanza per cui alle loro elementari e fondamentali esigenze di vita avessero provveduto i genitori di quest'ultima non esclude la responsabilità dell'imputato.

Peraltro, è noto principio giurisprudenziale (cfr., Cass. pen., sez. VI, 18.10.2012 n. 46750; Cass. pen., sez. VI, 5.4.2011 n. 16458) in materia di figli minori che sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare allorché il genitore separato che non adempie, anche solo parzialmente, agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori, essendo escluso ogni accertamento in sede penale sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei minori, e spettando al solo giudice civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrice si limita a sanzionare la condotta di inadempimento.

Infatti, tale principio consegue alla parificazione operata dal legislatore tra la condotta prevista dall'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, e quella contemplata dall'art. 12 sexies della L. 12.12.1970, n. 898, relativa alla violazione degli obblighi gravanti sul genitore divorziato, in linea con l'esigenza rilevata da Corte Cost. con sentenza n. 472/89.

Pacificamente, lo stato di bisogno del figlio minore ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvedono un genitore o altri congiunti in mancanza della contribuzione dell'altro genitore (cfr., Cass. pen., sez. VI, 4.2.2011 n. 8912).

Non può revocarsi in dubbio poi che l'imputato abbia violato con coscienza e volontà gli obblighi di assistenza e contribuzione economica, essendosi separato dal proprio nucleo familiare originario, comprendente il figlio minore, e, pertanto, evidentemente bisognoso, disinteressandosi completamente della moglie e del figlio e delle prevedibili loro necessità di vita.

Peraltro, alcuna giustificazione di ordine psicologico può sussistere in capo al prevenuto in ordine a tale mancato assolvimento del suo primario dovere verso il figlio e la moglie, derivando esso da inderogabili principi di solidarietà ben radicati nella coscienza della collettività prima ancora che nell'ordinamento giuridico.

Ne consegue che deve ritenersi perfezionato in ogni elemento strutturale il contestato reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare facendo mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore.

A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto al reato sub 2), posto che a fronte degli scarni elementi di prova raccolti, è emerso che, secondo quanto stabilito dal Giudice in sede civile e a

causa della grave lacerazione dei rapporti, era precluso ogni contatto diretto tra il padre e il figlio, e la stessa moglie era fermamente contraria a qualsivoglia contatto relazionale con il marito.

In tale contesto è ragionevole ipotizzare che fosse alquanto difficile, se non inopportuno, instaurare dei contatti diretti, personali o telefonici, tra i coniugi intesi ad ottenere informazioni sulle vicende educative e formative della giovane prole.

Sicché, l'insufficienza del quadro probatorio conduce a ritenere che per tale condotta contestata l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Stante l'incensuratezza e per adeguare la pena ai fatti possono concedersi le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittogli sub 1), e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di mesi due di reclusione e €. 200 di multa, cui si perviene dalla pena base per la più grave condotta in danno del figlio di mesi due di reclusione e €. 200 di multa, diminuita per la attenuanti generiche a mesi uno giorni quindici di reclusione e €. 150 di multa aumentata per la continuazione (per la condotte in danno della moglie) alla pena finale inflitta.

Segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ricorrendo i presupposti di legge, ed essendo, in particolare, presumibile, alla luce della vicenda giudiziaria patita, che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena, e, trattandosi di prima condanna, anche il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.

Non può subordinarsi la concessione del beneficio, per come instato dal PM, al "pagamento delle somme dovute" mancando la liquidazione di esse e comunque non apparendo opportuno – stante l'evoluzione dei rapporti e il tempo trascorso – porre ulteriori limiti o condizioni alla operatività della sospensione della pena.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 62 bis, 163 e ss., 175 c.p.;

dichiara XXX colpevole del reato ascrittogli al capo 1), e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione e €. 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge e beneficio della non menzione.

Visto l'art. 530 co. 2° c.p.p.;

assolve XXX dal reato ascrittogli al capo 2) perché il fatto non sussiste.

Novara, li 1.10.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone